

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2018/4 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2017

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica del regolamento interno del Comitato misto SEE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 217,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), primo trattino,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽²⁾ («accordo SEE») è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) L'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo ⁽³⁾, firmato il 25 luglio 2007, ha modificato l'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE per aggiungere il bulgaro e il rumeno all'elenco delle lingue dell'accordo SEE.
- (3) L'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo ⁽⁴⁾ («accordo del 2014 sull'allargamento del SEE»), firmato l'11 aprile 2014, ha modificato l'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE per aggiungere il croato all'elenco delle lingue dell'accordo SEE.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento interno del Comitato misto SEE, adottato con decisione del Comitato misto SEE n. 1/94 dell'8 febbraio 1994 ⁽⁵⁾ e modificato con decisione del Comitato misto SEE n. 24/2005 dell'8 febbraio 2005 ⁽⁶⁾.
- (5) Poiché l'accordo del 2014 sull'allargamento del SEE è applicabile a titolo provvisorio ai suoi firmatari dal 12 aprile 2014, la relativa decisione del Comitato misto SEE dovrebbe applicarsi a titolo provvisorio in attesa dell'entrata in vigore di detto accordo.
- (6) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sui progetti di decisione acclusi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE in merito alle proposte di modifica del regolamento interno del Comitato misto SEE si basa sui progetti di decisione del Comitato misto SEE acclusi alla presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 305 del 30.11.1994, pag. 6.

⁽²⁾ GUL 1 del 3.1.1994, pag. 3.

⁽³⁾ GUL 221 del 25.8.2007, pag. 15.

⁽⁴⁾ GUL 170 dell'11 giugno 2014, pag. 18.

⁽⁵⁾ GUL 85 del 30.3.1994, pag. 60.

⁽⁶⁾ GUL 161 del 23.6.2005, pag. 54.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

Per il Consiglio
Il presidente
K. SIMSON

PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2017
del ...
che modifica il regolamento interno del Comitato misto SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 92, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo ⁽¹⁾, firmato il 25 luglio 2007, ha modificato l'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE per aggiungere il bulgaro e il rumeno all'elenco delle lingue dell'accordo SEE.
- (2) L'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo è entrato in vigore il 9 novembre 2011.
- (3) È opportuno aggiungere il bulgaro e il rumeno all'elenco delle lingue che figura nel regolamento interno del Comitato misto SEE, adottato con decisione del Comitato misto SEE n. 1/94 dell'8 febbraio 1994 ⁽²⁾ e modificato con decisione del Comitato misto SEE n. 24/2005 dell'8 febbraio 2005 ⁽³⁾. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle lingue che figura nel regolamento interno del Comitato misto SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione del Comitato misto SEE n. 1/94 è così modificata:

- 1) L'articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«I testi degli atti della CE da incorporare negli allegati dell'accordo, in conformità dell'articolo 102, paragrafo 1 dell'accordo stesso, fanno ugualmente fede nelle versioni in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, quali pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essi sono inoltre redatti in islandese e norvegese e autenticati dal Comitato misto SEE unitamente alle relative decisioni di cui al paragrafo 1.»;

- 2) l'articolo 11, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«Le decisioni del Comitato misto SEE che modificano allegati o protocolli dell'accordo sono pubblicate in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese nella sezione della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dedicata allo Spazio economico europeo nonché in lingua islandese e norvegese nel relativo supplemento SEE.».

Articolo 2

La presente decisione ha effetto dal giorno dell'adozione.

⁽¹⁾ GUL 221 del 25.8.2007, pag. 15.

⁽²⁾ GUL 85 del 30.3.1994, pag. 60.

⁽³⁾ GUL 161 del 23.6.2005, pag. 54.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE

PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. ...

del ...

che modifica il regolamento interno del Comitato misto SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 92, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo ⁽¹⁾ («accordo del 2014 sull'allargamento del SEE»), firmato l'11 aprile 2014, modifica l'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE per aggiungere il croato all'elenco delle lingue dell'accordo SEE.
- (2) È opportuno aggiungere il croato all'elenco delle lingue che figura nel regolamento interno del Comitato misto SEE, adottato con decisione del Comitato misto SEE n. 1/94 dell'8 febbraio 1994 ⁽²⁾, modificato con decisione del Comitato misto SEE n. 24/2005 dell'8 febbraio 2005 ⁽³⁾ e ulteriormente modificato con decisione del Comitato misto SEE n. ... del ... ⁽⁴⁾. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle lingue che figura nel regolamento interno del Comitato misto SEE.
- (3) Poiché l'accordo del 2014 sull'allargamento del SEE è applicabile a titolo provvisorio ai suoi firmatari dal 12 aprile 2014, la presente decisione si applica provvisoriamente in attesa dell'entrata in vigore di detto accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione del Comitato misto SEE n. 1/94 è così modificata:

- 1) L'articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«I testi degli atti della CE da incorporare negli allegati dell'accordo, in conformità dell'articolo 102, paragrafo 1 dell'accordo stesso, fanno ugualmente fede nelle versioni in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, quali pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essi sono inoltre redatti in islandese e norvegese e autenticati dal Comitato misto SEE unitamente alle relative decisioni di cui al paragrafo 1.»;

- 2) l'articolo 11, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«Le decisioni del Comitato misto SEE che modificano allegati o protocolli dell'accordo sono pubblicate in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese nella sezione della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dedicata allo Spazio economico europeo nonché in lingua islandese e norvegese nel relativo supplemento SEE.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il [...] oppure, se successivo, il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo del 2014 sull'allargamento del SEE.

Essa si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 12 aprile 2014.

⁽¹⁾ GUL 170 dell'11 giugno 2014, pag. 18.

⁽²⁾ GUL 85 del 30.3.1994, pag. 60.

⁽³⁾ GUL 161 del 23.6.2005, pag. 54.

⁽⁴⁾ GUL ...

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE
